SENTENZA DELLA CORTE
DEL 9 GIUGNO 1982 [1]

Commissione delle Comunità europee contro Granducato del Lussemburgo

«Inadempimento di uno Stato membro — parità di retribuzione»

Causa 58/81

Massime

Stati membri — Obblighi — Esecuzione delle direttive — Inadempimento — Giustificazione — Inammissibilità
(Trattato CEE, art. 169)

Uno Stato membro non può invocare norme, prassi o situazioni del proprio ordinamento giuridico interno per giustificare l'inosservanza degli obblighi derivanti dalle direttive comunitarie.

Nella causa 58/81,

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, rappresentata dal suo consigliere giuridico Jean Amphoux, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig. Oreste Montalto, membro dell'ufficio legale, edificio Jean Monnet, Kirchberg,

ricorrente,

contro

GRANDUCATO DEL LUSSEMBURGO, rappresentato dal suo agente Pierre Neyens, capo-gabinetto del Ministro del pubblico impiego, assistito dall'avv. Paul Béghin, del foro di Lussemburgo,

convenuto,

causa mirante a far dichiarare che il Granducato del Lussemburgo è venuto meno agli obblighi impostigli dal Trattato CEE in quanto, entro il termine

1 — Lingua processuale: il francese.

stabilito dall'art. 8, n. 1, della direttiva 10 febbraio 1975, n. 75/117/CEE, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'applicazione del principio della parità delle retribuzioni fra i lavoratori di sesso maschile e quelli di sesso femminile, non ha adottato i provvedimenti necessari per eliminare le distorsioni nelle ipotesi di concessione dell'assegno di capofamiglia ai pubblici dipendenti,

LA CORTE,

composta dai signori J. Mertens de Wilmars, presidente, G. Bosco, A. Touffait e O. Due, presidenti di Sezione, P. Pescatore, Mackenzie Stuart, A. O'Keeffe, T. Koopmans, U. Everling, A. Chloros e F. Grévisse, giudici,

avvocato generale: P. VerLoren van Themaat
cancelliere: P. Heim

ha pronunziato la seguente

SENTENZA

In fatto

Gli antefatti, il procedimento, i mezzi e gli argomenti delle parti possono riassumersi come segue.

I — Gli antefatti e la fase scritta del procedimento

L'art. 119 del Trattato stabilisce che «ciascuno Stato membro assicura durante la prima tappa, e in seguito mantiene, l'applicazione del principio della parità delle retribuzioni fra i lavoratori di sesso maschile e quelli di sesso femminile per uno stesso lavoro». Per «retribuzione» si deve intendere, secondo l'art. 119, secondo comma, la paga o lo stipendio base normale o minimo e qualsiasi altro vantaggio pagato direttamente o indirettamente, in contanti o in natura, dal datore di lavoro al lavoratore in ragione dell'impiego di questo.

Per l'attuazione del principio della parità di retribuzione, il Consiglio adottava, in forza dell'art. 100 del Trattato, la direttiva 10 febbraio 1975, n. 75/117/CEE, per il ravvicinamento delle legislazioni

degli Stati membri (GU 19. 2. 1975, L 45, pag. 19). Questa direttiva veniva notificata agli Stati membri destinatari il 12 febbraio 1975. A norma dell'art. 3 della direttiva, «gli Stati membri sopprimono le discriminazioni fra i lavoratori di sesso maschile e quelli di sesso femminile derivanti da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative e contrarie al principio della parità delle retribuzioni».

A norma dell'art. 4 della direttiva, «gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché le disposizioni contrarie al principio della parità delle retribuzioni e contenute in contratti collettivi, tabelle o accordi salariali o contratti individuali di lavoro siano nulle, possano essere dichiarate nulle o possano essere modificate».

Nell'art. 8 la direttiva prescriveva agli Stati membri di porre in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarvisi entro un anno a decorrere dalla notifica e di informarne immediatamente la Commissione.

Nel Granducato del Lussemburgo, l'assegno di capo-famiglia spetta al dipendente dello Stato a norma della legge modificata 22 giugno 1963, che stabilisce il regime retributivo di detti dipendenti (Mémorial A 1963, pag. 563). L'art. 9 della legge recita:

«1. Al dipendente avente la qualifica di capo-famiglia spetta l'assegno di capo-famiglia.

2. Si considera capo-famiglia

a) il dipendente coniugato di sesso maschile nonché il dipendente coniugato di sesso femminile il cui coniuge è colpito da infermità o da una grave malattia che non gli consenta di provvedere al sostentamento della famiglia o il cui coniuge disponga di redditi inferiori alla retribuzione sociale minima;

b) il dipendente vedovo di entrambi i sessi;

c) il dipendente separato o divorziato di entrambi i sessi;

d) il dipendente non coniugato di entrambi i sessi

1) se ha o se ha avuto più figli a carico . . .

2) se gli incombono gli oneri di capo-famiglia nei confronti di un parente o di un affine . . .

3. L'assegno di capofamiglia è pari al 6 % dello stipendio base del dipendente e non può essere inferiore a diciotto punti dell'indice né superiore a ventidue punti».

Lo stesso vale per i dipendenti comunali in forza della legge 28 luglio 1954, a norma della quale essi hanno diritto alle stesse indennità di famiglia, assegni per figli a carico ecc. dei dipendenti dello Stato.

La Commissione ha rilevato disposizioni analoghe nei contratti collettivi di lavoro, ad esempio in quelli che disciplinano i rapporti dei dipendenti delle compagnie d'assicurazione e dei dipendenti degli istituti di credito. I regolamenti granducali stabiliscono che questi contratti collettivi sono vincolanti per l'intera categoria.

La Commissione, ritenendo che il Granducato del Lussemburgo fosse venuto meno agli obblighi che gli impongono l'art. 119 del Trattato e la direttiva n.

75/117/CEE, decideva di promuovere, nei confronti del Granducato del Lussemburgo, il procedimento di cui all'art. 169 del Trattato. Secondo le norme di detto procedimento, con lettera 3 aprile 1979 il Governo lussemburghese veniva invitato a presentare osservazioni sull'addebito mossogli entro 60 giorni dal ricevimento della lettera. Il Governo lussemburghese inviava le sue osservazioni alla Commissione con lettera 6 giugno 1979. Esso annunziava l'elaborazione di un progetto di legge inteso ad adeguare la legge 22 giugno 1963 che stabilisce il regime degli stipendi dei pubblici dipendenti. Il Governo asseriva di aver pure comunicato alle parti sociali che in futuro si sarebbe rifiutato di dichiarare vincolanti per l'intera categoria i contratti collettivi che avessero conservato in vigore disposizioni discriminatorie per l'attribuzione dell'indennità di famiglia e del premio di abitazione. Le trattative erano in corso.

Rilevando che, benché vi fosse stato un certo cambiamento nel settore dei contratti collettivi, l'emendamento legislativo preannunciato circa l'attribuzione dell'assegno di capofamiglia ai pubblici dipendenti non era ancora entrato in vigore, l'8 maggio 1980 la Commissione emetteva un parere motivato a norma dell'art. 169, 1° comma, del Trattato. Questo parere motivato veniva notificato al Granducato del Lussemburgo con lettera 19 maggio 1980. Il Governo lussemburghese rispondeva con lettera del 13 settembre 1980, illustrando la situazione dei lavori relativi al progetto di legge. Il Governo lussemburghese informava inoltre la Commissione che le associazioni di categoria si erano formalmente impegnate a sopprimere la discriminazione di cui sopra in occasione del prossimo rinnovo dei contratti collettivi, che si prevedeva avrebbero avuto effetto dal 1° gennaio 1981.

Il presente ricorso, datato 12 marzo, è stato registrato in cancelleria il successivo 16 marzo.

La fase scritta si è svolta ritualmente.

Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria.

II — Le conclusioni delle parti

La *Commissione* conclude che la Corte voglia:

— dichiarare che il Granducato del Lussemburgo, non avendo adottato entro il termine fissato dall'art. 8, n. 1, della direttiva 10 febbraio 1975, n. 75/117/CEE, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'applicazione del principio della parità delle retribuzioni fra i lavoratori di sesso maschile e quelli di sesso femminile, i provvedimenti necessari per eliminare le discriminazioni nell'attribuzione dell'assegno di capofamiglia ai pubblici dipendenti, è venuto meno agli obblighi impostigli dall'art. 119 del Trattato CEE e dalla direttiva stessa;

— porre le spese a carico del Granducato del Lussemburgo.

Il *Granducato del Lussemburgo* non ha formulato conclusioni.

III — I mezzi e gli argomenti delle parti

Nell'atto introduttivo la *Commissione* sostiene che l'art. 119 del Trattato CEE e

la direttiva n. 75/117/CEE valgono per i pubblici dipendenti per quel che riguarda l'attribuzione dell'assegno di capofamiglia, contemplato dalle disposizioni nazionali di cui trattasi. L'efficacia dell'art. 119 e della direttiva precitata nei confronti della categoria in questione non può essere messa in dubbio a motivo del fatto che si tratta di pubblici dipendenti. È fuori dubbio che l'assegno di capofamiglia, contemplato dall'art. 9 della legge 22 giugno 1963, possiede tutti i requisiti per esser considerato come elemento della retribuzione ai sensi dell'art. 119. Si tratta indiscutibilmente di un vantaggio pagato direttamente, in contanti, dal datore di lavoro ai dipendenti in ragione dell'impiego.

I presupposti dell'attribuzione dell'assegno di capofamiglia, secondo il regime vigente, costituiscono una discriminazione a seconda del sesso a danno delle dipendenti coniugate.

Il *Governo lussemburghese* ha comunicato alla Corte la sua intenzione di conformarsi scrupolosamente all'art. 119 del Trattato CEE come pure alla direttiva n. 75/117/CEE.

Esso ha rilevato che i contratti collettivi stipulati recentemente nel settore privato hanno tenuto conto della direttiva. I contratti per i bancari e quelli per gli assicurativi, entrati in vigore il 1° gennaio 1981, stabiliscono che il premio di famiglia spetta indistintamente ai dipendenti dei due sessi.

L'intento del Governo lussemburghese di garantire che venga applicato il principio della parità di retribuzione per i lavoratori dei due sessi vale anche per il settore pubblico. Gli stipendi degli impiegati dello Stato sono fissati per legge. Il Governo lussemburghese descrive particolareggiatamente l'iter del progetto di legge, che è stato depennato dall'ordine del giorno della camera dei deputati il 4 luglio 1980 a motivo delle difficoltà d'ordine legislativo nella determinazione dell'indennità di capofamiglia in caso di lavoro a orario ridotto. Attualmente vi sono varie proposte per disciplinare definitivamente il problema dell'assegno di capofamiglia nell'ipotesi di lavoro a orario ridotto. Inoltre, il Governo sta esaminando le possibilità di ridurre l'onere del provvedimento in progetto, stimato dall'ispettorato delle finanze in 64 milioni di franchi lussemburghesi, spesa gravosa in relazione all'attuale situazione del bilancio. Nella riunione del 29 maggio 1981, il Governo ha deciso di incaricare un gruppo di lavoro di trovare una soluzione.

La *Commissione* replica che questi motivi non possono giustificare il mantenimento in vigore di disposizioni incompatibili col principio della parità di retribuzione. Come la Corte di giustizia ha sovente affermato, gli Stati membri non possono giustificare l'inosservanza degli obblighi e dei termini imposti dalle norme comunitarie invocando difficoltà interne o norme del loro ordinamento giuridico nazionale, nemmeno se di natura costituzionale.

Il *Governo lussemburghese* ha ribattuto che il testo del progetto di legge in fase di elaborazione era già stato approvato dai rappresentanti della categoria dei pubblici dipendenti e prevedibilmente sarebbe stato discusso dal Governo in una delle riunioni del mese di settembre, cosicché il procedimento legislativo si sarebbe in ogni caso iniziato nel 1981.

IV — La fase orale del procedimento

All'udienza del 23 marzo 1982 hanno svolto difese orali la Commissione, rappresentata dal sig. Jean Amphoux, e il Governo lussemburghese, rappresentato dall'avv. P. Beghin.

L'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni all'udienza del 18 maggio 1982.

In diritto

1 Con atto depositato nella cancelleria della Corte il 16 marzo 1981, la Commissione delle Comunità europee ha proposto un ricorso a norma dell'art. 169 del Trattato CEE, mirante a far dichiarare che il Granducato del Lussemburgo, non avendo adottato entro il termine fissato dall'art. 8, n. 1, della direttiva 10 febbraio 1975, n. 75/117/CEE, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'applicazione del principio della parità delle retribuzioni fra i lavoratori di sesso maschile e quelli di sesso femminile (GU L 45, pag. 19), i provvedimenti necessari per eliminare le discriminazioni nell'attribuzione dell'assegno di capo famiglia ai pubblici dipendenti, è venuto meno agli obblighi impostigli dal Trattato CEE.

2 In forza dell'art. 8 della direttiva, gli Stati membri dovevano porre in vigore i provvedimenti necessari per conformarvisi entro il termine di un anno a decorrere dalla sua notifica, termine scaduto il 12 febbraio 1976.

3 Il Granducato del Lussemburgo non ha contestato l'inadempimento di cui gli si fa carico, ma si è limitato a dichiarare che il ritardo nell'adottare i provvedimenti necessari per conformarsi alla direttiva in questione era dovuto, in primo luogo, alla necessità di emanare un atto legislativo e, in secondo luogo, al fatto che l'attuazione della direttiva implicava lo studio delle sue conseguenze di bilancio. Inoltre, si dovrebbe modificare la disciplina del lavoro a orario ridotto, il che richiede negoziati con i rappresentanti della categoria.

4 Secondo la costante giurisprudenza della Corte, uno Stato membro non può invocare norme, prassi o situazioni del proprio ordinamento giuridico interno per giustificare l'inosservanza degli obblighi derivanti dalle direttive comunitarie.

5 Si deve dunque dichiarare che il Granducato del Lussemburgo, non avendo adottato entro il termine contemplato dall'art. 8, n. 1, della direttiva 10 febbraio 1975, n. 75/117, i provvedimenti necessari per eliminare le distorsioni nell'attribuzione dell'assegno di capofamiglia ai pubblici dipendenti, è venuto meno agli obblighi impostigli dal Trattato CEE.

Sulle spese

6 A norma dell'art. 69, § 2, del regolamento di procedura, il soccombente è condannato alle spese, se ne è stata fatta domanda.

7 Il Granducato del Lussemburgo è rimasto soccombente; le spese vanno quindi poste a suo carico.

Per questi motivi,

LA CORTE

dichiara e statuisce:

1° Omettendo di adottare entro il termine contemplato dall'art. 8, n. 1, della direttiva 10 febbraio 1975, n. 75/117, i provvedimenti necessari per eliminare le distorsioni nell'attribuzione dell'assegno di capofamiglia ai pubblici dipendenti, il Granducato del Lussemburgo è venuto meno agli obblighi impostigli dal Trattato CEE.

2° Le spese sono poste a carico del Granducato del Lussemburgo.

	Mertens de Wilmars	Bosco	Touffait
Due	Pescatore	Mackenzie Stuart	O'Keeffe
Koopmans	Everling	Chloros	Grévisse

Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, il 9 giugno 1982.

Per il cancelliere

J. A. Pompe
cancelliere aggiunto

Il presidente

J. Mertens de Wilmars

CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE PIETER VERLOREN VAN THEMAAT DEL 18 MAGGIO 1982 [1]

Signor Presidente,
signori Giudici,

1. L'oggetto dell'atto introduttivo

La Commissione chiede alla Corte di dichiarare che il Granducato del Lussemburgo è venuto meno agli obblighi impostigli dall'art. 119 del Trattato CEE e dalla direttiva 10 febbraio 1975, n. 75/117, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al principio della parità di retribuzioni tra i lavoratori di sesso maschile e quelli di sesso femminile, in quanto non ha adottato — entro il termine prescritto dall'art. 8, n. 1, della direttiva stessa — i provvedimenti necessari per eliminare la discriminazione nell'attribuzione dell'assegno di capofamiglia ai pubblici dipendenti.

2. Connessione con altre cause

La presente è la prima di una serie di cause relative al principio della parità di retribuzione che la Commissione ha promosso a norma dell'art. 169 del Trattato CEE dinanzi alla Corte. La Commissione

1 — Traduzione dall'olandese.